



## ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

Piazzale Zancanaro, 1 32032 Feltre BL – Italia



Ministero  
della transizione ecologica

### **Piano tecnico operativo per il prelievo selettivo dell'ittiofauna alloctona nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (art. 11 c. 5 Regolamento del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi)**

#### **Art. 1 - Principi generali e obiettivi dell'intervento**

1. Ai sensi dell'articolo 11 comma 3 lettera a) della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree naturali protette", nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali e quindi anche l'attività di pesca.
2. L'attività di prelievo selettivo dell'ittiofauna è consentita nel Parco, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 della medesima legge 394/91 e dell'art. 11 comma 1 del regolamento del Parco, perché funzionale alla conservazione degli ecosistemi naturali e delle loro dinamiche. Ha infatti l'obiettivo di favorire il ripopolamento della trota marmorata (*Salmo marmoratus*), unico salmonide sicuramente autoctono nel territorio del Parco, eradicando le specie ittiche alloctone ed immesse che possono pregiudicare, attraverso una forte pressione predatoria, la conservazione di altre specie di importanza naturalistica come il temolo e lo scazone e determinare fenomeni di introgressione genetica nelle popolazioni autoctone di trota marmorata.
3. Il Parco gestisce e coordina lo svolgersi della predetta attività sul suo territorio; i compiti di sorveglianza delle attività disciplinate dal presente Regolamento vengono svolti dal personale del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
4. Il presente documento costituisce il Piano Tecnico Operativo (PTO) di cui all'art. 11 comma 5 del Regolamento del Parco.
5. Il presente Piano Tecnico Operativo è soggetto a verifica da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, che può modificarlo in funzione delle esigenze di conservazione dell'ittiofauna presente all'interno dell'area protetta.
6. Per la gestione delle attività di prelievo selettivo dell'ittiofauna l'Ente Parco può avvalersi della collaborazione dei Bacini concessionari di pesca che operano nei territori limitrofi all'area protetta.
7. A seguito dell'approvazione della carta ittica della Provincia di Belluno 2011-2015 (approvata con DCP n. 31 del 5/08/2011) sono state correttamente eliminate le precedenti suddivisioni territoriali dei bacini di pesca all'interno del territorio di competenza del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Pertanto l'intero territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi costituisce un'unica area omogenea di tutela e gestione dell'ittiofauna.
8. Ai soli fini dell'organizzazione, gestione e sorveglianza delle attività di prelievo selettivo vengono mantenuti, all'interno dell'area protetta, le precedenti delimitazioni territoriali dei Bacini di pesca.

#### **Art. 2 - Attività di prelievo selettivo dell'ittiofauna**

1. L'attività di prelievo selettivo dell'ittiofauna nel territorio del Parco è autorizzata secondo le leggi vigenti e con i limiti derivanti dal presente Piano Tecnico Operativo.

2. Possono esercitare l'attività di prelievo selettivo dell'ittiofauna all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi i possessori dei documenti di cui all'art. 6 del presente PTO.
3. I corpi idrici ricadenti all'interno del territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi sono classificati quali acque salmonicole (zona A).
4. Il Parco, per motivate ragioni e al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, limita o vieta il prelievo selettivo dell'ittiofauna per specie ittiche, per periodi e per località determinati.

### **Art. 3 - Metodi di pesca nelle acque correnti in cui è consentito il prelievo selettivo dell'ittiofauna**

1. L'unico attrezzo per la cattura dei pesci il cui utilizzo è consentito nelle acque correnti del Parco è la canna da pesca.
2. È consentito l'uso esclusivo di una sola canna con o senza mulinello, dotata di un solo amo che può terminare con un solo dardo, sprovvisto di ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato; è pertanto vietato l'uso di ami o esche artificiali o imitazioni di animali acquatici provvisti di più dardi.
3. È vietato l'uso come esca del pesciolino vivo o morto e di qualsiasi altra esca naturale.
4. È vietato l'esercizio dell'attività di prelievo selettivo dai ponti a transito veicolare.
5. È permesso esclusivamente il prelievo della fauna ittica alloctona o immessa. In particolare è concesso il prelievo, senza limiti nel numero massimo di esemplari e nelle misure minime, esclusivamente delle seguenti specie o sottospecie: salmerino di fonte (*Salvelinus fontinalis*), trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), trota fario (*Salmo trutta*) e cavedano (*Leuciscus cephalus*). Il prelievo del cavedano è ammesso in quanto risulta essere, dalle analisi condotte nell'ambito del progetto speciale fauna, popolazione alloctona con distribuzione limitata a bacini artificiali all'interno del Parco, poiché la sua presenza è frutto di immissioni effettuate nel passato.
6. È fatto obbligo di trattenere tutti gli esemplari catturati delle specie sopra citate.
7. È vietato il prelievo di tutte le specie non citate al precedente punto 5, nonché dell'ibrido tra trota marmorata (*Salmo marmoratus*) e trota fario (*Salmo trutta*).
8. Fanno eccezione al presente Art. 3 le disposizioni presenti nel successivo Art. 9 (Zone a protezione speciale della fauna ittica autoctona).

### **Art. 4 - Metodi di prelievo selettivo dell'ittiofauna per i laghi del Mis e della Stua**

1. L'unico attrezzo per la cattura dei pesci il cui utilizzo è consentito nelle acque lacustri del Parco è la canna da pesca.
2. È consentito l'uso esclusivo di una sola canna con o senza mulinello, dotata di un solo amo che può terminare con un solo dardo, sprovvisto di ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato; è pertanto vietato l'uso di ami o esche artificiali o imitazioni di animali acquatici, provvisti di più dardi.
3. È vietato l'esercizio dell'attività di prelievo selettivo dai ponti a transito veicolare.
4. È consentito l'uso e la detenzione del solo pesciolino morto.
5. È vietato l'uso come esca delle larve di mosca carnaria (bigattino), delle uova di pesce o loro imitazioni, del sangue e delle interiora di animali.
6. È consentita la pesca da riva e da natante senza motore o con motore elettrico, con una sola canna per ogni pescatore. Il motore elettrico deve essere alimentato con batterie di potenza non superiore a 2000 watt. Al fine di assicurare un'adeguata protezione dell'ambiente lacustre è vietato lasciare nei natanti la batteria nei casi di stazionamento a riva o di ormeggio in boa.
7. È vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica per l'individuazione del pesce.

8. È permesso esclusivamente il prelievo della fauna ittica alloctona o immessa. In particolare è concesso il prelievo, senza limiti nel numero massimo di esemplari e nelle misure minime, esclusivamente delle seguenti specie o sottospecie: salmerino di fonte (*Salvelinus fontinalis*), trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), trota fario (*Salmo trutta*), carassio (*Carassius auratus*), persico sole (*Lepomis gibbosus*), persico-trota (*Micropterus salmoides*) e cavedano (*Leuciscus cephalus*). Il prelievo del cavedano è ammesso in quanto risulta essere, dalle analisi condotte nell'ambito del progetto speciale fauna, popolazione alloctona con distribuzione limitata a bacini artificiali all'interno del Parco, poiché la sua presenza è frutto di immissioni effettuate nel passato.

9. È fatto obbligo di trattenere tutti gli esemplari catturati delle specie sopra citate.

10. È vietato il prelievo di tutte le specie non citate al precedente punto 8, nonché del fenotipo intermedio tra trota marmorata (*Salmo marmoratus*) e trota fario (*Salmo trutta*), derivato da incrocio tra le due specie e comunemente chiamato "ibrido".

#### **Art. 5 - Zone di prelievo selettivo dell'ittiofauna**

1. Il prelievo selettivo dell'ittiofauna all'interno del Parco è consentito esclusivamente nei seguenti ambienti acquatici:

- Torrente Stien dallo sbarramento di Sàss Sbregà verso valle fino al confine Sud del Parco;
- Lago della Stua, tutto il lago;
- Torrente Caorame a valle Lago della Stua;
- Torrente Mis dal confine Nord del Parco fino alla seconda briglia a monte del lago (che un tempo separava le acque del Bacino di pesca n° 5 da quelle del Bacino di pesca n° 9);
- Torrente Mis a monte Lago del Mis fino alla prima briglia a monte del lago;
- Lago del Mis tutto il lago;
- Torrente Imperina, tutto il torrente;
- Torrente Cordevole: dal confine Sud del Parco, risalendo verso Nord fino a 150 m a valle della confluenza della Val Montarezze (limite identificabile con la presenza, in destra idrografica, del sentiero naturalistico tematico "Zanardo" e, in sinistra idrografica, dello sbocco della carrareccia proveniente dall'area sosta e picnic posta in località Candaten).

2. In tutti i corsi d'acqua e nei tratti non nominati nel precedente elenco la pesca è vietata, con le eccezioni di quanto disposto nel successivo Art. 9 (Zone a protezione speciale della fauna ittica autoctona).

3. Il soffermarsi lungo corsi o bacini d'acqua in possesso di attrezzi di pesca pronti per l'uso è considerata attività di pesca o di prelievo selettivo dell'ittiofauna.

#### **Art. 6 - Documenti per il prelievo selettivo dell'ittiofauna e modalità di monitoraggio dell'intervento**

1. Per esercitare il prelievo selettivo dell'ittiofauna nelle acque del Parco è necessario possedere ed avere al seguito durante l'attività di prelievo selettivo i seguenti documenti:

- licenza di pesca in corso di validità (costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale e dal documento d'identità in corso di validità);
- libretto segnacature annuale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;

2. Il pescatore è tenuto alla compilazione, con penna indelebile e in tutte le sue parti, del libretto segnacature del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, indipendentemente dall'effettuazione o meno di catture.

3. I libretti segnacature del Parco, stampati a cura dell'Ente, hanno validità annuale e possono essere rilasciati esclusivamente ai soci di prima associazione dei bacini n. 5, 9 e 10.

4. I libretti segnacatture annuali possono essere rilasciati esclusivamente ai pescatori in possesso della abilitazione al prelievo selettivo dell'ittiofauna, rilasciato dall'Ente Parco a seguito della frequenza di un apposito corso di formazione.
5. I libretti segnacatture annuali del Parco vengono distribuiti dai bacini di pesca n. 5, 9 e 10 ai soci di prima iscrizione abilitati al prelievo selettivo dell'ittiofauna.
6. Ciascun socio in possesso del libretto segnacatture annuale può esercitare l'attività di prelievo selettivo solo nei corpi idrici ricadenti all'interno del territorio del bacino di prima iscrizione.
7. Per il rilascio del singolo libretto segnacatture annuale è dovuto un versamento pari a € 15,00.
8. Entro il 31 ottobre di ogni anno i pescatori hanno l'obbligo di restituire ai Bacini i libretti segnacatture del Parco, sui quali sono registrati i prelievi selettivi effettuati all'interno dell'area protetta.
9. Entro il 30 novembre di ogni anno i Bacini hanno l'obbligo di consegnare all'Ente Parco tutti i libretti segnacatture restituiti dai soci, nonché un prospetto riassuntivo, nel quale vanno indicati il numero di libretti rilasciati e il relativo incasso realizzato.
10. Entro il 30 novembre di ogni anno i Bacini devono versare all'Ente Parco il 50% della somma complessiva incassata con la cessione dei libretti, trattenendo il 50% a titolo di rimborso spese per il servizio di distribuzione.

#### **Art. 7 - Periodi di proibizione dell'attività di prelievo selettivo dell'ittiofauna**

1. Nei corpi idrici ricadenti all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi l'attività di prelievo selettivo dell'ittiofauna è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.
2. L'attività di prelievo selettivo dell'ittiofauna è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole (fa testo l'orario dell'Osservatorio di Brera).
3. L'attività di prelievo selettivo dell'ittiofauna è vietata nelle giornate di martedì e venerdì, anche se festive.
4. Fanno eccezione la presente articolo le disposizioni presenti nel successivo art. 9: Zone a protezione speciale della fauna ittica autoctona e "pesca sperimentale".

#### **Art. 8 - Gare di pesca**

1. Nei corsi d'acqua all'interno del Parco sono vietate le gare e i raduni di pesca.

#### **Art. 9 - Zone a protezione speciale della fauna ittica autoctona e "pesca sperimentale"**

1. Vengono istituite le seguenti zone a protezione speciale della fauna ittica autoctona, in cui vengono reintrodotti o ricostituiti il ceppo autoctono selezionato della trota marmorata e lo scazzone:
  - 1A. Bacino del Caorame: a monte del Lago della Stua.
  - 1B. Bacino del Mis:
    - Torrente Mis nel tratto compreso tra la prima briglia posta a monte del lago e la seconda briglia posta a monte, che un tempo separava le acque in gestione al Bacino di pesca n° 5 da quelle del Bacino di pesca n° 9;
    - Torrente Falcina;
    - Torrente Soffia.
  - 1C. Bacino del Cordevole:
    - Val Pegolera;
    - Ru da Molin;
    - Val de Piero;
    - Val di Salet;

- Torrente Cordevole dal confine nord del Parco procedendo verso Sud fino a superare di 150 m la confluenza della Val Montarezze (limite identificabile con la presenza, in destra idrografica, del sentiero naturalistico tematico "Zanardo" e, in sinistra idrografica, dello sbocco della carrareccia proveniente dall'area sosta e picnic posta in località Candaten).

2. In queste zone si continua ad esercitare la "pesca scientifica e di monitoraggio", finalizzata alla rimozione delle specie non autoctone ed alla raccolta di dati particolari, da utilizzare per un'ulteriore messa a punto della pratica di monitoraggio sperimentale dell'ittiofauna, eseguita con gli strumenti della pesca sportiva.

3. A seguito di specifico corso con superamento di un esame finale può essere rilasciata dall'Ente Parco l'autorizzazione personale all'esercizio della "pesca scientifica e di monitoraggio" per il prelievo selettivo e la raccolta dati di monitoraggio in aree a protezione speciale della fauna ittica autoctona all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. La validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca scientifica e di monitoraggio, le aree ed i periodi in cui deve essere praticata, le modalità di cattura e di raccolta dei dati, ed i fenotipi da selezionare, vengono definiti e comunicati agli abilitati durante l'anno, sulla base dei dati acquisiti e dei risultati dei campionamenti della fauna ittica all'interno dell'area protetta.

#### **Art. 10 - Immissioni**

1. In tutti i corpi idrici presenti nel territorio del Parco è espressamente vietata qualsiasi immissione di fauna ittica. Fanno eccezione le attività di ripopolamento o reintroduzione delle specie ittiche autoctone relative a progetti gestiti direttamente dall'Ente Parco.

#### **Art. 11 - Norme di protezione e salvaguardia generali**

1. Nell'esercizio delle attività normate dal presente PTO è vietato, negli ambienti acquatici del Parco, qualsiasi tipo di manomissione del fondo e dell'alveo.

#### **Art. 12 - Sanzioni**

1. Fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale ai fini del presente PTO si applicano le seguenti sanzioni.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, co. 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le infrazioni alle norme contenute nel presente PTO sono punite con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 1032, con il sovrapprezzo di euro 25 per ogni esemplare abusivamente catturato. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento sulle specie ed i fenotipi prelevabili, l'esercizio di prelievo al di fuori delle aree specificate, nonché l'omessa annotazione sui documenti delle catture effettuate, come specificato al precedente art. 6.

3. La mancata consegna da parte dei pescatori dei libretti segnacatture ai Bacini di pesca è soggetta ad una sanzione pari a € 100,00.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, per tutte le infrazioni alle norme non specificamente indicate nel presente PTO ma disciplinate dalla normativa Regionale vigente, purché quest'ultima non preveda importi più elevati, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 1032.

5. Al pescatore che commetta, nel corso di due stagioni di pesca consecutive, due infrazioni sanzionate ai sensi del presente articolo, verrà revocata l'abilitazione all'esercizio dell'attività di prelievo selettivo dell'ittiofauna nel territorio del Parco.

#### **Art. 13 - Utilizzo delle somme introitate dall'Ente Parco**

Le somme introitate dall'Ente Parco dal pagamento delle sanzioni e dalle quote per il rilascio di libretti segnacatture e permessi giornalieri vengono totalmente reinvestite dall'Ente Parco in attività

finalizzate alla conservazione e al miglioramento del patrimonio ittico quali, ad esempio, allevamento ed immissione di trota marmorata geneticamente certificata; attività di studio e monitoraggio; corsi di formazione, aggiornamento ed abilitazione per l'esercizio del "prelievo selettivo" e della "pesca scientifica e di monitoraggio".

**Art. 14 - Esercizio del prelievo selettivo dell'ittiofauna da parte di minori**

È ammesso l'esercizio dell'attività di prelievo selettivo dell'ittiofauna ad opera di minori esclusivamente alle seguenti condizioni:

- i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni devono possedere regolare licenza di pesca;
- i minori di età inferiore ai 14 anni devono avere con sé un documento di identità in corso di validità;
- il minore deve essere obbligatoriamente accompagnato da un maggiorenne in possesso di regolare licenza di pesca e abilitato all'attività di prelievo selettivo dell'ittiofauna nel Parco;
- le catture effettuate dal minore vanno registrate sul libretto segnacatture del Parco intestato all'adulto accompagnatore;
- ciascun adulto abilitato al prelievo selettivo dell'ittiofauna nel Parco può accompagnare un solo minore per volta;
- deve essere utilizzata una sola canna, impiegata a turno dall'adulto accompagnatore o dal minore;
- le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di pesca sperimentale di cui all'art. 9.